



Spett. 9° Commissione Agricoltura e Produzioni
agroalimentari del Senato della Repubblica

L'Associazione per il Centro Nazionale Studi Tartufo, presa visione dei testi dei disegni di legge n. 810, n. 918, n. 933 aventi per oggetto "Norme in materia di ricerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo" sottopone a codesta Commissione le seguenti osservazioni.

SPECIE NON AUTOCTONE

In riferimento agli articoli 5 dei Ddl 810 e 933 e all' art. 4 del Ddl 918 che concernono le specie di tartufi destinati al consumo fresco si condivide l'elenco:

Tuber magnatum Pico

Tuber aestivum Vittad. forma uncinatum Chatin

Tuber macrosporum Vittad

Tuber mesentericum Vittad

Tuber melanosporum Vittad

Tuber brumale Vittad.

Tuber brumale Vittad. forma *moschatum* De Ferry

Tuber borchii Vittad. alias *Tuber albidum* Pico

Per quanto concerne le specie non autoctone o diverse dalle sopra indicate la circolazione dovrebbe essere prevista solo in preparati con spore inattive.

CALENDARIO DI CERCA E RACCOLTA

In riferimento agli articoli 12 dei Ddl 810 e 918 all'art.15 del Ddl 933 concernenti il calendario di cerca e raccolta si ritiene auspicabile un calendario unico nazionale con riferimento al modello proposto dal Piano Nazionale della Filiera del Tartufo in quanto prevede almeno due periodi di fermo biologico dal 15 aprile al 15 maggio e dal 15 agosto all'ultima domenica di settembre:

Tuber aestivum Vittad. forma *aestivum*: dal 15 maggio al 15 agosto

Tuber magnatum Pico: dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre

Tuber aestivum Vittad. forma *uncinatum* Chatin: dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre.

Tuber macrosporum Vittad.: dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre

Tuber mesentericum Vittad.: dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre

Tuber melanosporum Vittad.: dal 1° dicembre al 15 marzo

Tuber brumale Vittad.: dal 15 gennaio al 15 aprile

Tuber brumale Vittad. forma *moschatum* De Ferry: dal 15 gennaio al 15 aprile

Tuber borchii Vittad. alias *Tuber albidum* Pico: dal 15 gennaio al 15 aprile.

Le date di apertura e chiusura sono in funzione della biologia della specie, e in particolar modo tengono in considerazione:

- il periodo migliore della raccolta individuato per ciascuna specie, cioè quando il tartufo è sicuramente più maturo, al fine di evitare danni bio-ecologici con la raccolta di prodotto più o meno immaturo (la ricerca scientifica ha evidenziato l'importante ruolo di disseminazione sporale per la specie dei cosiddetti fioroni marci e/o immaturi);

- la tutela del consumatore, poichè il prodotto presenta migliori proprietà organolettiche ed aromatiche; - la limitazione delle truffe perpetrate utilizzando per le conserve prodotto con aschi senza spore che oltre tutto rendono difficilissimo il loro riconoscimento su base morfologica;
- la previsione dei periodi di riposo biologico (in cui non è consentita la raccolta di nessuna altra specie) per le specie più esigenti e non ancora completamente coltivabili (come il tartufo bianco pregiato che usufruirebbe di un periodo di riposo atto a salvarne i fioroni che sono presenti già ad agosto quando non a fine luglio) oppure per quelle che si raccolgono sempre più tardivamente (stesso criterio per i 15 giorni di riposo a gennaio a favore del T. brumale e del T. borchii che sono sempre più tardivi);
- la limitazione delle disparità tra le Regioni nel periodo di raccolta e commercializzazione.

Le Regioni possono modificare tale calendario, ma solo in senso restrittivo e, comunque, senza mai anticipare le date di raccolta (salvo deroghe specifiche motivate), e possono derogare la data di chiusura per talune specie.

Divieto di ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco italiano nei periodi in cui non è consentita la raccolta , fatto salvo il quantitativo detenuto e comunicato.

LA NOMENCLATURA DEI TARTUFI

Il *Tuber magnatum Pico* non è specie attualmente coltivabile. L'essere un prodotto di raccolta ampiamente legato alla libera cerca non consente la determinazione di quantitativi producibili per unità di superficie, rendendo a nostro avviso problematica la identificazione di IGP di carattere regionale o territoriale. Se si considera inoltre che il Tartufo bianco pregiato viene consumato fresco e ha una limitata conservabilità, pare opportuna la indicazione di origine Italia e una attenta sorveglianza sullo stato di maturazione e conservazione e la diffusione di procedure di certificazione di qualità.

I nomi comuni del *Tuber magnatum Pico* introdotti sono previsti per espressa disposizione legislativa da quasi cinquant'anni, introdotti prima dalla legge 568/1970, la quale nel catalogare le specie di tartufo destinate al consumo all'art. 1 individuava la specie *Tuber magnatum Pico* "detto volgarmente tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo bianco di Acqualagna", e confermati poi nell'allegato 1 della legge 16 dicembre 1985 n. 752. Essi sono conosciuti a livello nazionale e internazionale come sinonimo di un prodotto italiano di grande qualità e prestigio, il tartufo bianco pregiato.

La crescita - commerciale, gastronomica, turistica - auspicata e in corso di tutti i territori italiani che producono *Tuber magnatum Pico* è legata principalmente alle molte iniziative promozionali attivate sui singoli territori e a quelle coordinate a livelli nazionali e internazionali. In questo quadro i nomi comuni che godono di grande notorietà paiono essere un elemento che, opportunamente presentato a un pubblico di consumatori sempre più avvertito, può giovare alla

valorizzazione del Tartufo bianco italiano e non ostacolare la giusta promozione dei singoli territori.

Pertanto l'**Associazione per il Centro Nazionale Studi Tartufo** propone:

Lasciare invariato l'elenco delle specie e relative denominazioni rispetto alla legge 752 del 1985 e definire il percorso che, in seguito ad accurate valutazioni e al processo di emersione fiscale e di tracciabilità avviato, possa attivare definizioni d'origine (marchi geografici collettivi, Indicazioni Geografiche Protette) applicabili con procedure corrette e compatibili con la singolarità di un prodotto spontaneo non coltivabile quale il *Tuber magnatum Pico* e con la libera raccolta.

Art. 10 del disegno 810 e 918 e 13 del disegno 933 ABILITAZIONE ALLA RACCOLTA DEI TARTUFI.

Tenendo conto dei cambiamenti intervenuti nell'origine della figura del tartufaio proponiamo corsi di formazione propedeutici all'ottenimento dell'autorizzazione alla raccolta.